

Dipartimento: DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

Direzione Regionale: AGRICOLTURA

Area: DIRITTI COLLETTIVI

DETERMINAZIONE

N. A11726 del 14/11/2012

Proposta n. 24119 del 12/11/2012

Oggetto:

USI CIVICI - Comune di Magliano Romano (RM). Reintegra di terreni di demanio collettivo, in favore dell'Ente, illegittimamente occupati dai signori Marchetti Giovanni, Marchetti Giuseppe e Marchetti Angelo.

Proponente:

| | | |
|-------------------------------|-------------------|-------|
| Estensore | RANDOLFI GUERRINO | _____ |
| Responsabile del procedimento | RANDOLFI GUERRINO | _____ |
| Responsabile dell' Area | F. BURGO BASILIO | _____ |
| Direttore Regionale | R. OTTAVIANI | _____ |
| Direttore Dipartimento | L. FEGATELLI | _____ |
| Protocollo Invio | | _____ |
| Firma di Concerto | | _____ |

OGGETTO: USI CIVICI – Comune di Magliano Romano (RM). Reintegra di terreni di demanio collettivo, in favore dell'Ente, illegittimamente occupati dai signori Marchetti Giovanni, Marchetti Giuseppe e Marchetti Angelo.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Diritti Collettivi;

VISTA la Legge Statutaria del 11 novembre 2004, n. 1 “ Nuovo Statuto della Regione Lazio”;

VISTA la L.R. 18.02.2002, n.6 e successive modificazioni “Disciplina del Sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale”;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale n.1, del 6 settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'ultimo capoverso dell'art. 29 della L. 16.06.1927, n.1766 sul riordinamento degli usi civici;

VISTO il R.D. 26.02.1928, n.332;

VISTO l'art. 66 del D.P.R. 24.07.1977, n. 616 di trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative Statali in materia di usi civici;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. A06551 del 26 giugno 2012 “Delega ex art. 166 del R.R. n. 1/2002 al Direttore della Direzione Regionale Agricoltura del potere di adottare determinazioni dirigenziali nonché di stipulare contratti di competenza del Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio”;

PREMESSO che:

- con separate note, tutte del 10 novembre 2009 ed assunte al protocollo con i numeri 192624, 192629 e 192620 i sig.ri Marchetti Giuseppe, Angelo e Giovanni hanno avanzato istanza di legittimazione ai sensi dell'art. 9 della L. 16 giugno 1927, n. 1766, relativamente al terreno censito in Catasto di Magliano Romano al foglio n. 13, particella n. 93/p di mq. 600;

- con separate note protocollo n. 204325, 204328 e n. 204740 del 26 e 27 novembre 2009 le predette istanze sono state trasmesse al perito demaniale incaricato per detto comprensorio civico, dr. Agr. Francesco Violani, dandone contestuale comunicazione agli interessati e al Sindaco pro tempore del Comune di Magliano Romano;

- con nota n. 714/2010, pervenuta in data 19 aprile 2010 ed assunta al protocollo con il n. 68271 il Comune di Magliano Romano ha trasmesso copia della relazione peritale redatta dal perito incaricato in data 10 marzo 2010 all'esito del sopralluogo del 10 dicembre 2009, alla presenza degli occupatori, riguardante il terreno censito in Catasto al foglio n. 13, partt. n. 93/p, occupato congiuntamente dai sigg.ri Marchetti Giancarlo, Angelo e Giuseppe;

- con la citata relazione peritale, il professionista nominato, non avendo riscontrato le condizioni per concedere la legittimazione ai sensi dell'art. 9 L. 1766/27 citata, in assenza di miglioramenti agronomici sostanziali e permanenti oltre alla presenza di tre manufatti non funzionali alla conduzione agricola del fondo, realizzati successivamente al 1967, ha proposto al reintegrazione di detto fondo in favore del Comune di Magliano Romano;

- con nota protocollo n. 74179 del 28 aprile 2010 detta relazione peritale è stata trasmessa al Comune di Magliano Romano per gli adempimenti di pubblicazione del medesimo elaborato, dandone comunicazione alla parte interessata;

- VISTA la nota pervenuta in data 6 luglio 2010 ed assunta al protocollo con il n. 116567 con la quale i siggri Marchetti Giuseppe, Giovanni e Angelo hanno formulato espressa opposizione avverso il progetto di reintegra demaniale di cui sopra, chiedendo, in subordine la alienazione del fondo ex art. 8 L.R. 1/86 e ss.mm.ii., denunciando, altresì, irregolarità nell'adempimento di notifica degli atti da parte del Comune di Magliano Romano;

- VISTA la nota protocollo n. 130096 del 26 luglio 2010, con la quale, nel merito delle opposizioni formulate, la Direzione competente ha comunicato di essere in attesa della restituzione da parte dell'Ente degli atti attestanti l'avvenuta pubblicazione del progetto, mentre sulla correttezza delle notificazioni, ha chiarito al medesimo Ente l'iter da seguire, oltre a richiedere allo stesso di manifestare la propria volontà rispetto all'istanza di alienazione formulata;

- VISTA la nota protocollo n. 1458 del 23 agosto 2010, con la quale il Comune di Magliano Romano ha restituito gli atti attestanti l'avvenuta pubblicazione presso il proprio Albo Pretorio della relazione peritale in questione, allegando anche l'opposizione sopra richiamata;

- VISTA la nota protocollo n. 179272 del 11 ottobre 2010, con la quale nel merito di detta opposizione, al fine di consentire l'adozione dei provvedimenti di competenza, è stato interessato il perito demaniale a fornire opportune controdeduzioni in merito alle opposizioni avanzate, anche rispetto alla istanza di alienazione presentata dalla ditta in subordine alla legittimazione dell'area;

- VISTA la nota 219 del 16 febbraio 2012 con la quale il Comune di Magliano Romano ha trasmesso la relazione tecnica integrativa, redatta in data 30 gennaio 2011 dal perito demaniale incaricato;

- PRESO ATTO che dalle risultanze di detta integrazione tecnico-peritale, è stata confermata la carenza delle condizioni normative per concedere la legittimazione del fondo in questione, stante la condizione di "prato naturale" della porzione della particella n. 93/p occupata dai sigg.ri Marchetti Giovanni, Giuseppe ed Angelo, mentre, anche la richiesta di alienazione ex art. 8 L.R. 1/86, comunque di competenza comunale, non può trovare accoglimento in quanto trattasi di manufatti realizzati successivamente al 1967 per i quali non è possibile rilasciare la concessione in sanatoria;

- VISTA la nota protocollo n. 127 del 1 febbraio 2012 con la quale, in riscontro alla nota regionale 130096/2010, in considerazione delle risultanze peritali, il Comune, competente in materia, ha manifestato la volontà di non avviare il procedimento di alienazione ex art. 8, come novellato dalla L. R. 6/2005;

- VISTA la raccomandata protocollo n. 389676 del 12 settembre 2012, inviata anche la perito interessato e al Sindaco p.t. del Comune di Magliano Romano, ricevuta dal sig. Marchetti Giuseppe, in data 20 settembre 2012, con la quale, nel comunicare le risultanze tecniche di cui al capoverso precedente, si conferma l'originario progetto di reintegra demaniale nei confronti del medesimo, con l'invito al perito di indicare eventuali frutti indebitamente percetti che l'occupatore dovrà corrispondere congiuntamente al rilascio del fondo;

- VISTA la nota pervenuta in data 5 novembre 2012 ed assunta al protocollo con il n.-474709 con la quale il professionista incaricato ha comunicato che stante lo stato lo stato del fondo, non si ritiene debbano essere computati detti frutti;

- CONSIDERATO che, nei termini di legge, non sono pervenute ulteriori osservazioni alla comunicazione di rigetto dell'opposizione a mezzo raccomandata;

RITENUTO di dover procedere a tutela del patrimonio civico del Comune di Magliano Romano ;

per le motivazioni in premessa riportate:

D E T E R M I N A

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 9 L. 1766/27 e 29 e ss. del R.D. 332/28, il Comune di Magliano Romano è reintegrato nel possesso del terreno accertato appartenere al demanio civico del medesimo Ente e distinto al N.C.T. al foglio n. 13, particelle 93/p limitatamente alla porzione occupata dai signori Marchetti Giuseppe, nato a Magliano Romano (RM) , il 02/04/1949, c.f.: MRCGPP49D02E813V, Marchetti Giovanni, nato a Magliano Romano il

17/01/1951, c.f.: MRCGNN51A17E813N, Marchetti Angelo, nato a Magliano Romano il 15/05/1947, c.f.: MRCNGL47E15E813T.

I signori Marchetti Giovanni, Giuseppe ed Angelo come sopra meglio identificati dovranno restituire al Comune di Magliano Romano il terreno in questione, illegittimamente posseduto, entro il termine di giorni 5 (cinque) dalla data di notifica del presente atto, libero da cose e persone.

Di richiedere al Comando di Polizia Municipale del Comune di Magliano Romano, ai sensi dell'art. 33 L. 1766/27 di prestare l'assistenza necessaria per la notifica del presente provvedimento all'illegittimo occupatore sopra identificato e al Sindaco pro tempore del medesimo Comune.

Detto Comando, eventualmente ricorrendo anche alle Forze dell'Ordine, in caso di inottemperanza da parte dei sigg.ri Marchetti Giovanni, Angelo e Giuseppe al rilascio nel termine di cui sopra, dovrà eseguire la riconsegna dello stesso e l'allontanamento degli occupatori abusivi, previo verbale da trasmettere all'Ente gestore e alla Direzione Regionale Agricoltura.

Le spese di istruttoria nonché quelle del presente provvedimento e le successive, ad esso inerenti, sono poste a carico dei sigg.ri Marchetti Giovanni, Angelo e Giuseppe in solido sopra identificati.

Avverso tale atto potrà essere adita l'Autorità Giudiziaria competente nei modi e nei termini previsti dalla legge, dalla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Lazio sul quale la presente determinazione verrà pubblicata.

Il Direttore Regionale Agricoltura
Roberto Ottaviani